



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 65 del 22-03-2016

(n. 329/2016 del Registro Generale)

Oggetto: INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DAI FONDI DI
ROTAZIONE DITTA LEONZIO MARIA GRAZIA. NOMINA DIFENSORE
DELL'ENTE AVV. F. MANICA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con Determina di Settore n.116 del 11.02.2013, del Settore Attività Tecniche e Produttive, il Dirigente Dott. Nicola Pasquini, disponeva l'erogazione, in favore della Ditta "Leonzio Maria Grazia" corrente in Ortona della somma di €5.916,00 a titolo di finanziamento derivante dai Fondi di sostegno per le microimprese;

PREMESSO altresì che tale provvedimento conteneva l'impegno della predetta Ditta di restituire l'erogato finanziamento alle condizioni specificate nell'allegato piano di ammortamento;

CONSIDERATO CHE, per i crediti non riscossi ed afferenti le rate del finanziamento scadute, con note del 10.01.2014, 14.04.2014, 02.05.2014, ed infine 23.09.2014 sono state inoltrate alla Ditta in questione, formali diffide ad adempiere da parte dell'Ufficio Commercio del Comune di Ortona;

DATO ATTO che il Comune risulta creditore della somma di €5.540,66 oltre interessi di mora e spese sino al soddisfo;

RITENUTA la necessità di procedere al recupero giudiziale dell'intero credito;

ATTESO che per ragioni di mera opportunità, riconducibili alla contingente assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

VISTO il curriculum vitae dell'Avv. Francesca Manica del Foro di Chieti ed il preventivo di spesa dalla stessa redatto su richiesta di questo Ente, trasmesso in data 06.05.2015, prot.12637, pari ad €482,30 di cui €300,00 per onorari, comprensivi di CAP ed €182,30 per spese di bollo, spese di iscrizione a ruolo ed infine spese dovute per la notifica del decreto ingiuntivo;

RITENUTO di dover affidare all'Avvocato Francesca Manica, l'incarico in parola, nei termini e alle condizioni previste dalla proposta dell'Ente datata 19.05.2015, prot.13762;

DATO ATTO che l'Avv. Francesca Manica ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Popolare dell'Emilia Romagna : IT31U0538777781000000032381;

VISTA la nota a firma del Dirigente del III Settore dott. Nicola Pasquini datata 2.3.2015, prot. 6180/2015;

ATTESO che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, in linea con l'orientamento illustrato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.33 L.136/2010, non può assolutamente costituire né essere ricondotto nell'ambito dei "Servizi Legali" sottoposti alla disciplina del codice dei contratti, rappresentando fattispecie contrattuale di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. concluso con l'ente locale;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile;

DETERMINA

1. Di conferire, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, all'Avv. Francesca Manica del Foro di Chieti l'incarico di agire nei confronti della Ditta "Leonzio Maria Grazia" di Ortona per il recupero giudiziale del credito.
2. Dare atto che al connesso conferimento del mandato alla predetta professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente.
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160000782
Codice creditore	
Nome creditore	Francesca Manica
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f: MNCFNC71M68G141E p.iva:01905360689
Indirizzo	Via Tripoli 62 - 66026 ORTONA (CH)
PEC	avvfrancescamanica@pec.ordineavvocatichieti.it
Causale	Affidamento incarico legale per recupero fondi di rotazione Ditta Leonzio Maria Grazia
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	482,30

4. Di imputare la spesa complessiva di euro 482,30 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	482,30

5. Di liquidare la spesa prevista di €182,30 in favore dell'Avv. Francesca Manica mediante accredito della somma sul seguente conto corrente Banca Popolare dell'Emilia Romagna: IT31U0538777781000000032381.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 01 aprile 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993